

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo delle multe inflitte alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La RKW SE e la JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co. KGaA sono condannate alle spese.

(¹) GU C 96 del 22 aprile 2006.

Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Low & Bonar e Bonar Technical Fabrics/Commissione

(Causa T-59/06) (¹)

(«**Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Infrazione unica e continuata — Multe — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo — Proporzionalità — Parità di trattamento — Piena giurisdizione**»)

(2012/C 6/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Low & Bonar plc (Dundee, Scozia, Regno Unito), nonché Bonar Technical Fabrics NV (Zele, Belgio) (rappresentanti: L. Garzaniti, avvocato, M. O'Regan, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da M. Gray, barrister)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), riguardante un'intesa sul mercato dei sacchi industriali in plastica, nonché, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione della multa inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

- 1) L'importo della multa inflitta dall'art. 2, lett. 1), della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def.,

relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), è fissato a 9,18 milioni di euro.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea, la Low & Bonar plc, nonché la Bonar Technical Fabrics NV sosterranno ciascuna le proprie spese.

(¹) GU C 86 dell'8 aprile 2006.

Sentenza del Tribunale 16 novembre 2011 — Stempher e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher/Commissione

(Causa T-68/06) (¹)

(«**Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali in plastica — Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE — Multe — Prescrizione — Prova dell'infrazione**»)

(2012/C 6/14)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Stempher BV (Rijssen, Paesi Bassi) e Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV (Rijssen) (rappresentanti: avv.ti J. de Pree ed E. Pijnacker Hordijk)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento e domanda di riforma della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali)

Dispositivo

- 1) La decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 CE (caso COMP/F/38.354 — Sacchi industriali), è annullata in quanto concerne la Stempher BV e la Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

(¹) GU C 96 del 22.4.2006.